



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DESIDERIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE DESIDERIO

Seduta del 21/12/2018

FATTO

La ricorrente, qualificatasi nel modulo di ricorso come consumatore, rappresenta di essere titolare un conto affidato per un importo inizialmente pari a euro 25.000,00, garantito da pegno avente ad oggetto titoli e obbligazioni per il valore di oltre euro 20.000 e che, nell'aprile 2017 la Banca resistente avrebbe manifestato la necessità di adeguare il fido al pegno concesso in garanzia, diminuendo la scopertura da euro 25.000,00 a euro 20.000, mantenendo ogni altra condizione contrattuale, compresa la garanzia. Nonostante gli accordi, la Banca resistente disponeva, erroneamente secondo la ricorrente, la riduzione del fido ad euro 5.000, revocando il pegno e liberando i titoli; ciò risulterebbe dal documento datato 5 aprile 2017, in cui è riportata l'operazione che doveva essere effettuata. La ricorrente rappresenta altresì che, ricevuto un bonifico di euro 38.000, aveva autorizzato la Banca resistente ad effettuare il trasferimento della somma di euro 20.000,00 dal proprio conto ad un altro, ma non anche a procedere a qualsiasi altra operazione, poiché quella liquidità era destinata al pagamento di fornitori e utenze della propria ditta individuale di ingrosso di farmaci veterinari. Invece, sempre ad avviso della ricorrente, la Banca resistente ha prelevato euro 20.000 dal conto per rientrare dal fido, così da ridurlo ad euro 5.000. La ricorrente deduce che tale situazione le ha causato gravi danni in particolare quando, dopo lo svincolo del pegno, è stato notificato alla Banca resistente un pignoramento presso terzi con il quale un creditore della ricorrente pignorava



tutte le somme dovute dalla Banca per il complessivo importo di euro 23.000. Quindi la ricorrente lamenta di essersi trovata, per fatto della Banca resistente in una situazione per cui, pur disponendo di titoli a garanzia, si è vista inspiegabilmente privata della disponibilità della scopertura sul conto, arbitrariamente ridotta ad euro 5.000, e poi espropriata dei titoli che avrebbero dovuto restare dovuti essere vincolati a garanzia del credito bancario, da ciò ricevendo grave nocumento.

La ricorrente chiede quindi che la Banca resistente provveda tempestivamente ad annullare le operazioni effettuate il 5 aprile 2017 ricostituendo il pegno a garanzia del conto corrente nonché la disponibilità iniziale del fido

La Banca resistente, costituitasi, deduce che in data 5 aprile 2017 la ricorrente ha sottoscritto una “domanda di apertura di credito” in variazione, nella quale si legge chiaramente che l’importo del fido richiesto era di euro 5.000 e che solo per un semplice rifiuto è riportato in un rigo di dettaglio (che riguarda la revoca della garanzia pignorizia) “da E 25.000 a E 20.000”, laddove la movimentazione del conto corrente della stessa giornata è stata del tutto coerente con l’adeguamento richiesto, atteso che l’esposizione del conto è stata ridotta (a seguito di bonifico ricevuto dalla ricorrente) da euro 22.375,54 a euro 4.375,54. La Banca resistente fa altresì presente che in pari data ha inviato alla ricorrente una missiva avente ad oggetto “comunicazione affidamenti”, nella quale si confermava la riduzione del fido da euro 25.000 a euro 5.000. La Banca resistente ritiene di aver proceduto, coerentemente con quanto richiesto e con la conseguente delibera, a svincolare la somma costituita in pegno, riportandola nella disponibilità della ricorrente e, al contempo, che la notifica di un atto di pignoramento presso terzi non ha alcun nesso con la variazione intervenuta, su richiesta della cliente, sull’affidamento accordato.

La Banca resistente chiede quindi il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

1. Il Collegio rileva preliminarmente la sussistenza della questione pregiudiziale relativa alla qualificazione di “consumatore” che la ricorrente si è attribuita nel modulo di presentazione del ricorso. Ora, già in base alle affermazioni ed allegazioni della ricorrente risulta che i rapporti all’origine della presente controversia sono riferibili alla ditta individuale di commercio all’ingrosso di farmaci veterinari facente capo alla medesima ricorrente. Semmai necessario risulta altresì dall’estratto conto versato in atti che il conto in esame risulta intestato alla ditta individuale della ricorrente e ivi classificato nel seguente modo: “Tipo Conto: ... C/C CLIENTI NON CONSUMATORI”. Il collegio ritiene pertanto necessaria la riqualificazione della ricorrente come non consumatore.

2. Nel merito, il Collegio osserva che dalla documentazione prodotta da entrambe le parti risulta che in data 5 aprile 2017 la ricorrente abbia sottoscritto una “domanda di apertura di credito” in variazione, nella quale, da un lato, nella griglia relativa alle richieste, viene indicato in euro 5.000 l’importo del nuovo affidamento richiesto in variazione, dall’altro lato, in una indicazione di dettaglio viene riportata la seguente motivazione: “finalizzata a RIDUZIONE FIDO CC DA E 25.000 AD E 20.000 CON REVOCA PEGNO SU RICHIESTA DELLA CLIENTE”. In mancanza di ulteriori elementi rivenienti da precedente corrispondenza tra le parti da cui desumere la sostanza eventuali accordi intercorsi, non resta che l’esame del tenore letterale della richiesta di variazione sottoscritta dalla ricorrente.

In proposito va rilevato che, se è indubbio che vi sia una incongruenza tra l’importo indicato nella parte del modulo relativa alla richiesta di variazione del fido (euro 5000) e quanto indicato più sotto sullo stesso modulo, quale motivazione della riduzione (da euro 25.000 ad euro 20.000), è parimenti indubbio che quest’ultima è seguita, con pari



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

evidenza grafica, dalla precisazione “con revoca pegno”. Il Collegio rileva che tale circostanza risulta quindi in contrasto con quanto sostenuto dalla ricorrente e cioè che la variazione, in base a non meglio precisati accordi, doveva lasciare intatta la garanzia, in quanto finalizzata ad adeguare l'importo del fido alla garanzia stessa e, soprattutto, che la revoca del pegno era riconoscibile da parte della ricorrente, che pure ha sottoscritto la richiesta di variazione e comunque non ha contestato di aver ricevuto la comunicazione relativa alla riduzione del fido e dallo svincolo del pegno. Al tempo stesso, lo svincolo del pegno, il cui valore era – secondo quanto riferito dalla della ricorrente – superiore ad euro 20.000, risulta coerente con una riduzione dell'affidamento tale da lasciare invariato l'importo dell'affidamento non coperto dalla garanzia pignorizia. Risulta in conclusione plausibile la ricostruzione offerta dalla Banca resistente, secondo cui sarebbe frutto di un “semplice refuso” l'indicazione, in sede di motivazione della variazione, di un importo diverso da quello indicato nella richiesta, in presenza dell'altrimenti inspiegabile revoca del pegno, espressamente risultante dal modulo di richiesta di variazione.

PQM

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI